Comune di Verona

Il Sindaco

ORDINANZA N. 111

Data: 17 /11/2009

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

il quadro di riferimento normativo europeo e nazionale evidenzia la data del 1 Gennaio 2005 come un punto di svolta nella gestione della qualità dell'aria, in particolare per quanto riguarda l'inquinante "polveri sottili" o PM10;

il decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 – che recepisce le Direttive Europee 99/30 e 00/69 – stabilisce infatti che, a partire dal 1 Gennaio 2005, è entrato in vigore per le polveri sottili il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 sia uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni – superano di gran lunga il valore limite dei 50 µg/m3;

il Comune di Verona, insieme agli altri Comuni capoluogo del Veneto ha messo a punto, negli anni 2003 e 2004, un programma di misure di limitazione della circolazione il più possibile uniformi sul territorio regionale, miranti ad incidere sul volume delle emissioni dovute al traffico, ritenuta la fonte principale di innalzamento delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera;

l'adozione di tali misure ha evidenziato che la limitazione della circolazione deve essere supportata da **azioni strutturali** che incidano anche sulla quantità delle emissioni prodotte *ab origine,* e quindi sui prodotti della combustione e sul tipo di carburante utilizzato (quali ad esempio: il metano, il GPL, il gasolio a basso tenore di zolfo, ecc.), producendo effetti permanenti attraverso misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, propedeutiche alla definizione dei piani applicativi, e **azioni di intervento** che prospettano una gamma di provvedimenti da specificare all'interno dei piani applicativi;

La Regione Veneto, con deliberazione del 28 marzo 2003 n.799, ha individuato le zone a rischio di inquinamento atmosferico ai sensi del d. lgs. 4 .8.99 n.351. Il Comune di Verona risulta classificato in zona "A", cd. "zona critica", in quanto i livelli di polveri sottili (PM10), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e Biossido di Azoto (NO2) comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme indicati dalla normativa vigente (D.M. 60/2002).

Allo scopo di abbassare detto rischio, nella medesima deliberazione della Giunta regionale sono state individuate una serie di possibili azioni a carattere generale per la tutela ed il risanamento dell'atmosfera tra le quali risulta anche la "definizione di accordi per le categorie produttive interessate per razionalizzare i flussi delle merci soprattutto da e per i centri storici, favorendo il trasporto delle stesse con mezzi più eco-compatibili (esempio metano)".

ATTESO CHE:

il PM10 desta una particolare attenzione per la tutela della salute dei cittadini; una tra le cause principale dell'innalzamento dei suoi valori è il traffico veicolare, con particolare riferimento ai veicoli diesel (alimentati a gasolio) soprattutto i non catalizzati;

i veicoli cosiddetti "commerciali" (L2,L5,N, di cui all'art. 47 del d.lgs.285/92 "Nuovo Codice della strada") contribuiscono in misura considerevole alla formazione di PM10 in quanto sono mezzi generalmente alimentati a gasolio, che rappresenta una delle fonti principali di emissioni di PM10: inoltre circa il 45% di essi non è conforme alle direttive Euro II. Infine le particolari modalità di utilizzo (percorso urbano con frequenti fermate e partenze) aggravano il carico inquinante di polveri nell'aria ;

Il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 del 11 novembre 2004, prevede la collaborazione, tra l'altro, con le associazioni delle aziende che operano nei settori ritenuti di maggior interesse per il loro apporto rilevante all'inquinamento atmosferico.

La Giunta Comunale, nella seduta del 29 dicembre 2004, con deliberazione n. 547, ha approvato un protocollo d'intesa tra il Comune e le associazioni di categoria produttive, per il progressivo rinnovo dei veicoli destinati al trasporto merci e promiscui più inquinanti che prevede, in particolare, il rinnovo graduale del parco veicoli commerciali in circolazione, a partire dai veicoli immatricolati prima del 30 settembre 1994, se a benzina, e prima del 31 dicembre 1993, se diesel.

il 30 dicembre 2004 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Comune e le Associazioni di categoria produttive per il progressivo rinnovo dei veicoli più inquinanti destinati al trasporto merci e promiscui, in linea con le indicazioni della Regione Veneto, quale azione "strutturale" volta a migliorare la qualità dell'aria.

a seguito della sottoscrizione del protocollo è stata emanata ordinanza a firma del Dirigente del C.d.R. Ambiente e del Dirigente del C.d.R. Traffico Mobilità n°413 del 30.04.2005 con cui si è disposto di limitare la circolazione, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:

1. *<u>Divieto di circolazione</u>*

A far data dal 1 maggio 2005 nei giorni dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle 8,00 alle 19,00 nella porzione di territorio comunale identificata al successivo punto 2), si dispone il divieto di circolazione dei veicoli omologati per il trasporto merci riconducibili alle categorie L2, L5 ed N di cui all'art. 47 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" (cd. "veicoli commerciali") sprovvisti dell'apposito titolo autorizzatorio di cui al successivo punto 4).

2. *<u>Area del territorio comunale sottoposta al divieto di cui al punto 1)</u>*

Le limitazioni alla circolazione stradale di cui al precedente punto 1) si applicano al territorio comunale così come risulta delimitato da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali e categorie di veicoli:

- *Tangenziale Est (da Via Valpantena all'altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud);*
- *Tangenziale Sud (dal raccordo del Casello autostradale di Verona Est sino a quello del Casello di Verona Nord);*

- *Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale;*

- *Itinerario di indirizzo alla Fiera di Verona, limitatamente al seguente percorso: Casello Autostradale di Verona Sud, Viale delle Nazioni, Largo del Perlar, Viale del Lavoro fino al Piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) limitatamente ai periodi di manifestazioni fieristiche;*

- *Itinerario di indirizzo verso i parcheggi dello Stadio comunale "Marcantonio Bentegodi" limitatamente al seguente percorso: Casello Autostradale di Verona Nord lungo la Mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio, (in andata e ritorno);*

3. *Esclusioni dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1):*

a) *veicoli commerciali alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano;*
b) *veicoli commerciali provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);*
c) *veicoli commerciali che esibiscano l'apposito contrassegno autorizzatorio fino al termine di validità dello stesso come specificato nel successivo punto 4);*
d) *veicoli classificati dal Codice della Strada ad uso specifico o ad uso speciale che esibiscano l'apposito contrassegno autorizzatorio fino al termine di validità dello stesso come specificato nel successivo punto 4).*

4. *Titolo autorizzatorio e validità.*

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un contrassegno colorato, rilasciato dal Comune di Verona per il tramite degli uffici ACI, munito di ologramma antifalsificazione recante l'indicazione delle targa del veicolo. Di seguito sono indicate le colorazioni previste ed i periodi di validità di ogni tipo di contrassegno:

Diesel	Benzina	contrassegno	potranno circolare con tale contrassegno fino alla seguente data	
Immatricolati fino al 31/12/1993	Immatricolati fino al 30/09/1994	giallo	01/12/2005	veicoli privi di catalizzatore
Immatricolati fino al 30/09/1997		bianco	01/12/2006	"Euro 1" indica i veicoli "ecologici" conformi alla direttiva 91/441 e succ.
Immatricolati dopo il 30/9/97 e non euro 3	Immatricolati dopo il 30/9/94 e non euro 3	azzurro	01/12/2009	"Euro 2" indica i veicoli "ecologici" conformi alla direttiva 94/12 e succ.
Immatricolati dopo il 01/01/01 e comunque euro 3. Veicoli ad uso specifico o ad uso speciale	Immatricolati dopo il 01/01/01 e comunque euro 3. Veicoli ad uso specifico o ad uso speciale	Rosa/fuxia	non vincolati dal protocollo ma tenuti all'esposizione del contrassegno	"Euro 3" indica i veicoli "ecologici" conformi alla direttiva 98/69 e succ.

Il titolo autorizzatorio dovrà essere permanentemente esposto in modo che risulti ben visibile dall'esterno collocandolo sulla parte interna del parabrezza o con bustina adesiva trasparente applicata su vetro anteriore del veicolo.

5. *<u>Nelle more del rilascio dell'apposito contrassegno l'adesione al protocollo deve essere comprovata mediante l'esibizione della seguente documentazione:</u>*

- *ricevuta del versamento sul c/c 00236372 a favore del Comune di Verona, Riscossioni Varie - Servizio Tesoreria - causale "Ambiente - Protocollo dismissione veicoli inquinanti. Cap.16220" della quota di adesione nella quale siano riportati gli estremi del veicolo, per le adesioni presentate prima del 1/9/2005 sino al 30 settembre 2005, mentre per le adesioni presentate dopo il 1/9/2005 la validità è di 30 giorni;*
- *carta di circolazione da cui risulti l'omologazione del veicolo al trasporto merci nelle categorie L2,L5,N, di cui all'art. 47 del d.lgs.285/92 "Nuovo Codice della strada";*
- *l'obbligo di esposizione di cui al precedente punto 4, nelle more del rilascio del titolo autorizzatorio, si intende riferito anche all'attestazione di versamento di cui al presente punto.*

6. *<u>Sanzioni previste.</u>*

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, comma 13 del D.Lgs. 285/92 – "Nuovo Codice della Strada".

Chiunque violi le disposizioni relative alla mancata esposizione del titolo autorizzatorio o, nelle more del rilascio del titolo autorizzatorio, del versamento di cui al precedente punto 5), è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, comma 4 e 14 del D.Lgs. 285/92 – "Nuovo Codice della Strada".

La predetta ordinanza è stata successivamente modificata con ordinanza n° 879 del 11.06.2007 a firma del Dirigente del C.d.R. Ambiente e del Dirigente del C.d.R. Traffico Mobilità con cui si sono introdotte le seguenti integrazioni:

<u>al punto 2 - Area del territorio comunale sottoposta al divieto</u>

Le limitazioni alla circolazione stradale di cui al punto 1) dell' Ordinanza n. 413 del 30 aprile 2005 si applicano al territorio comunale così come risulta delimitato da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione anche per l'area della ZAI storica, secondo la cartografia allegata alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e fatta altresì eccezione per i seguenti tratti stradali e categorie di veicoli:

- *Tangenziale Est (da Via Valpantena all'altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud);*

- *Tangenziale Sud (dal raccordo del Casello autostradale di Verona Est sino a quello del Casello di Verona Nord);*

- *Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale;*

- *Itinerario di indirizzo alla Fiera di Verona, limitatamente al seguente percorso: Casello Autostradale di Verona Sud, Viale delle Nazioni, Largo del Perlar, Viale del Lavoro fino al Piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) limitatamente ai periodi di manifestazioni fieristiche;*

- *Itinerario di indirizzo verso i parcheggi dello Stadio comunale "Marcantonio Bentegodi" limitatamente al seguente percorso: Casello Autostradale di Verona Nord lungo la Mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio, (in andata e ritorno);*

<u>al punto 3 - Esclusioni dal divieto di circolazione</u>

- la lettera d) va sostituita con la seguente dicitura:

veicoli classificati dal Codice della Strada ad uso specifico o ad uso speciale che esibiscano l'apposito contrassegno autorizzatorio fino al termine di validità dello stesso, come specificato nel successivo punto 4). Per veicoli ad uso specifico, si intendono, ad integrazione di quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto il 30.12.2004, anche i veicoli muniti in forma permanente di sistemi idropneumatici di sollevamento e autocarri appositamente dotati di sistemi permanenti per la stesura del bitume liquido per pavimentazioni stradali;

- *va inserita la lettera e) con la seguente dicitura:*
veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso casa-area mercatale-casa.

- *Di utilizzare, quali mezzi di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle azioni e attivita' in oggetto, nonche' favorire l'accesso e la partecipazione della cittadinanza, in conformita' a quanto previsto dall'art.1 della legge 7 giugno 2000 n.150, i seguenti strumenti: pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet del comune di Verona.*

- *Che il presente provvedimento entrerà in vigore decorsi 20 giorni dall'affissione all'Albo pretorio.*

Allo stato attuale del protocollo i proprietari dei veicoli Euro 0 ed Euro 1 non possono più circolare dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 nelle aree delimitate dalle suddette ordinanze n°413 e n°879; i proprietari dei veicoli commerciali Euro 2 possono circolare con il contrassegno di colore azzurro, in deroga a tali misure di limitazione della circolazione, fino al 1 dicembre 2009; per gli Euro 3 e successivi la regolamentazione termina con la scadenza del 1 dicembre 2009; tuttavia sul contrassegno rilasciato ad alcuni veicoli commerciali euro 3 è indicata la scadenza del 1° dicembre 2009 in quanto scadenza del protocollo;

VISTA la decisione della giunta comunale nella seduta del 15 luglio 2009 che ha espresso parere favorevole, tra l'altro, sull'adozione di un'ordinanza sindacale per la proroga delle procedure per il progressivo rinnovo dei veicoli destinati al trasporto merci più inquinanti;

RITENUTO PERTANTO DI

- dover prorogare la scadenza suddetta del 01.12.2009 in misura che tenga conto della diversa tipologia dei veicoli in circolazione;
- dover procedere a modifiche ed integrazioni di quanto disposto con le precedenti ordinanze n°413 e n°879 per quanto riguarda in particolare

- l'introduzione di un nuovo contrassegno per i veicoli Euro 4 o superiori con validità molto avanzata nel tempo al fine di agevolare i commercianti che intendano cambiare il veicolo;
- il rilascio dei nuovi contrassegni da parte di AMT che già gestisce i permessi per la Zona a traffico Limitato e la regolamentazione della sosta e che potrà pertanto accedere direttamente al software predisposto dal Comune;
- l' esatto adeguamento alla regolamentazione attuale della ZTL

RICHIAMATE le precedenti ordinanze dirigenziali n°413 e n°879 **che vengono sostituite dal presente provvedimento a far data dal 2 dicembre 2009**;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 21 aprile 1999, n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione;"

Visto il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;"

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 2 aprile 2002, n. 60 di recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per alcuni inquinanti;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 29 dicembre 2004, n. 547, con cui è stato approvato un protocollo d'intesa tra il Comune e le associazioni di categoria produttive, per il progressivo rinnovo del parco veicoli o loro adeguamento alle norme ambientali, sottoscritto il 30 dicembre 2004, e relativo ai veicoli, per il trasporto merci delle categorie L2,L5,N, di cui all'art. 47 del d.lgs.285/92 "Nuovo Codice della strada",

Vista la precedente Ordinanza n.413 del 30 aprile 2005 con la quale vengono poste limitazioni al traffico per i veicoli omologati per il trasporto merci riconducibili alle categorie L2, L5 ed N di cui all'art. 47 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" (cd. "veicoli commerciali") sprovvisti dell'apposito titolo autorizzatorio;

Vista la precedente Ordinanza n°879 del 11.06.2007 di modifica ed integrazione della citata ordinanza n° 413;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 478 del 17 dicembre 2008 con cui è stato affidato all'AMT S.p.A. il servizio di rilascio dei permessi di circolazione e sosta;

Visto il parere favorevole sulla presente Ordinanza dei dirigenti del CdR Mobilità e traffico e CdR Ambiente;

Visto l'art. 7 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 285/92 – "Nuovo Codice della Strada";

Dato atto che secondo la più recente giurisprudenza la separazione tra dirigenza politica e amministrativa degli enti locali non ha fatto venir meno la competenza del Sindaco ad adottare le misure previste dall'art. 7 comma 1 lettera b) del C.d.S. per fronteggiare l'inquinamento.

ORDINA

1. Divieto di circolazione

A far data dal 2 dicembre 2009 nei giorni lavorativi, nella fascia oraria dalle 6,00 alle 20,00 nella porzione di territorio comunale identificata al successivo punto 2), si dispone il divieto di circolazione dei veicoli omologati per il trasporto merci riconducibili alle categorie L2, L5 ed N di cui all'art. 47 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" (cd. "veicoli commerciali") sprovvisti dell'apposito titolo autorizzatorio di cui al successivo punto 4)

Per l'ulteriore regolamentazione del divieto nella Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) si rimanda alle relative ordinanze attuative.

2. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di cui al punto 1)

Le limitazioni alla circolazione stradale di cui al precedente punto 1) si applicano al territorio comunale così come risulta delimitato da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione anche per l'area della ZAI storica, secondo la cartografia allegata alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e fatta altresì eccezione per i seguenti tratti stradali e categorie di veicoli:

- *Tangenziale Est (da Via Valpantena all'altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud);*

- *Tangenziale Sud (dal raccordo del Casello autostradale di Verona Est sino a quello del Casello di Verona Nord);*

- *Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale;*

- *Itinerario di indirizzo alla Fiera di Verona, limitatamente al seguente percorso: Casello Autostradale di Verona Sud, Viale delle Nazioni, Largo del Perlar, Viale del Lavoro fino al Piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) limitatamente ai periodi di manifestazioni fieristiche;*

- *Itinerario di indirizzo verso i parcheggi dello Stadio comunale "Marcantonio Bentegodi" limitatamente al seguente percorso: Casello Autostradale di Verona Nord lungo la Mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio, (in andata e ritorno);*

3.Esclusioni dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1):

a) veicoli commerciali che esibiscano l'apposito contrassegno autorizzatorio fino al termine di validità dello stesso come specificato nel successivo punto 4);
b) veicoli classificati dal Codice della Strada ad uso specifico o ad uso speciale caratterizzati dall'essere muniti in forma permanente di speciali attrezzature, sul cui libretto di circolazione è riportata non solo la classificazione per categorie, circa l'uso speciale o specifico, ma anche l'indicazione dell'allestimento del quale il veicolo è dotato che è in ogni caso sempre permanentemente installato sul veicolo e che esibiscano l'apposito contrassegno autorizzatorio fino al termine di validità dello stesso, come specificato nel successivo punto 4). Per veicoli ad uso specifico, si intendono anche i veicoli muniti in forma permanente di sistemi idropneumatici di sollevamento e autocarri appositamente dotati di sistemi permanenti per la stesura del bitume liquido per pavimentazioni stradali;
c)veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area mercatale-casa

4.Titolo autorizzatorio e validità.

"Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un contrassegno colorato, rilasciato dal competente Ufficio Permessi, munito di ologramma antifalsificazione recante l'indicazione delle targa del veicolo. Di seguito sono indicate le colorazioni previste ed i periodi di validità di ogni tipo di contrassegno:

Diesel	*Benzina*	*contrassegno*	*potranno circolare con tale contrassegno fino alla seguente data*	
Immatricolati dopo il 30/9/97 e non euro 3	*Immatricolati dopo il 30/9/94 e non euro 3*	*azzurro*	**01.12.2011** **Per i soli veicoli di categoria L2 ed L5 euro 2 la scadenza è prorogata al 31.12.2014*	*"Euro 2" indica i veicoli "ecologici" conformi alla direttiva 94/12 e succ.*
Immatricolati dopo il 01/01/01 e comunque euro 3 e veicoli di categoria L2 ed L5 euro 2	*Immatricolati dopo il 01/01/01 e comunque euro 3 e veicoli di categoria L2 ed L5 euro 2*	*rosa/fuxia*	*31.12.2014*	*"Euro 3" indica i veicoli "ecologici" conformi alla direttiva 98/69 e succ.* *"Euro 2" Per i soli veicoli di categoria L2 ed L5, ovvero veicoli*

				"ecologici" conformi alla direttiva 94/12
Immatricolati dopo il 01/01/2006 e comunque euro 4 o superiori. Veicoli a metano/ gp/elettrici/ibridi, ad uso specifico o ad uso speciale	*Immatricolati dopo il 01/01/2006 e comunque euro 4 o superiori. Veicoli a metano o gpl ad uso specifico o ad uso speciale*	grigio	*Scadenza illimitata*	*"Euro 4" indica i veicoli ecologici conformi alla direttiva* 98/69B *e succ.*

Si precisa che:
A) Il contrassegno di colore azzurro già rilasciato ai veicoli euro 2 è da intendersi prorogato fino al **01.12.2011**. Per i soli veicoli di categoria L2 ed L5 la scadenza del contrassegno azzurro è da intendersi prorogata al 31 dicembre 2014 con le modalità indicate alla lettera B);
B) i proprietari di veicoli di categoria L2 ed L5 euro 2, in possesso di contrassegno azzurro, potranno ritirare, entro il **01.12.2011** un nuovo contrassegno di colore rosa/fuxia recante la nuova scadenza del 31 dicembre 2014 al costo delle sole spese vive quantificate in € 5,00,
C) I proprietari di veicoli di categoria N già in possesso di contrassegno potranno richiedere il contrassegno rosa/fuxia o grigio, al costo delle sole spese vive quantificate in € 5,00, nel caso di installazione di filtri antiparticolato omologati, che garantiscano l'inquadramento in una classe euro superiore, almeno euro 3, con l'indicazione sulla carta di circolazione della nuova classe euro di appartenenza, insieme all'indicazione del tipo di filtro installato,
D) il contrassegno rosa /fuxia già rilasciato a veicoli a metano/gpl/elettric/ibridi, o ad uso speciale o specifico è da intendersi prorogato fino al 31 dicembre 2014; di tali contrassegni si dovrà effettuare una graduale sostituzione con il nuovo contrassegno grigio entro il 31 dicembre 2014;
E) il contrassegno rosa /fuxia già rilasciato a veicoli euro 4 o superiori è da intendersi prorogato fino al 31 dicembre 2014; di tali contrassegni si dovrà effettuare una graduale sostituzione con il nuovo contrassegno grigio entro il 31 dicembre 2014;

Il titolo autorizzatorio dovrà essere permanentemente esposto in modo che risulti ben visibile dall'esterno collocandolo sulla parte interna del parabrezza o con bustina adesiva trasparente applicata su vetro anteriore del veicolo".

5.Sanzioni previste.

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, comma 13 del D.Lgs. 285/92 – "Nuovo Codice della Strada".

Chiunque violi le disposizioni relative alla mancata esposizione del titolo autorizzatorio è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, comma 4 e 14 del D.Lgs. 285/92 – "Nuovo Codice della Strada".

DISPONE

- di incaricare il competente Ufficio Permessi di A.M.T. S.p.A. al rilascio dei nuovi contrassegni;
- di stabilire nell'importo di € 25 la somma da versare per il nuovo contrassegno e nell'importo di € 5 (quale mero rimborso spese) la somma da versare nei casi di:

a. sostituzione del vecchio contrassegno in concomitanza con la sostituzione del veicolo;
b. per i veicoli euro 4 o superiori, o ad uso specifico /speciale/ metano/ gpl/elettrici/ibridi, già in possesso di contrassegno rosa per la sostituzione dello stesso;
c. per i nuovi contrassegni rilasciati a veicoli a metano/gpl/elettrici/ibridi;
d. per i veicoli di categorie L2 ed L5 immatricolati come euro 2 già in possesso di contrassegno azzurro al momento della sostituzione dello stesso con uno rosa/fuxia nuovo recante la nuova scadenza del 31 dicembre 2014
e. per i veicoli di categoria N, già in possesso di contrassegno, al momento della sostituzione dello stesso con uno rosa/fuxia o grigio recante la nuova scadenza, nel solo caso di installazione di un filtro antiparticolato omologato, che garantisca l'inquadramento in una classe euro superiore, almeno euro 3, con contestuale indicazione sulla carta di circolazione della nuova classe euro di appartenenza, insieme all'indicazione del tipo di filtro installato

- di stabilire che gli introiti saranno versati dagli utenti al competente Ufficio Permessi di A.M.T. S.p.A all'atto del rilascio, il quale provvederà poi a versarli al Comune di Verona nelle modalità che verranno stabilite di seguito;

- di utilizzare, quali mezzi di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle azioni e attivita' in oggetto, nonche' favorire l'accesso e la partecipazione della cittadinanza, in conformita' a quanto previsto dall'art.1 della legge 7 giugno 2000 n.150, i seguenti strumenti: pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet del comune di Verona;

La Polizia Municipale provvederà alla vigilanza. Il Servizio Segnaletica Stradale del Coordinamento Mobilità e Traffico e l' Ufficio Permessi di A.M.T. S.p.A. provvederanno all'esecuzione.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento.

Fto. IL SINDACO
FLAVIO TOSI

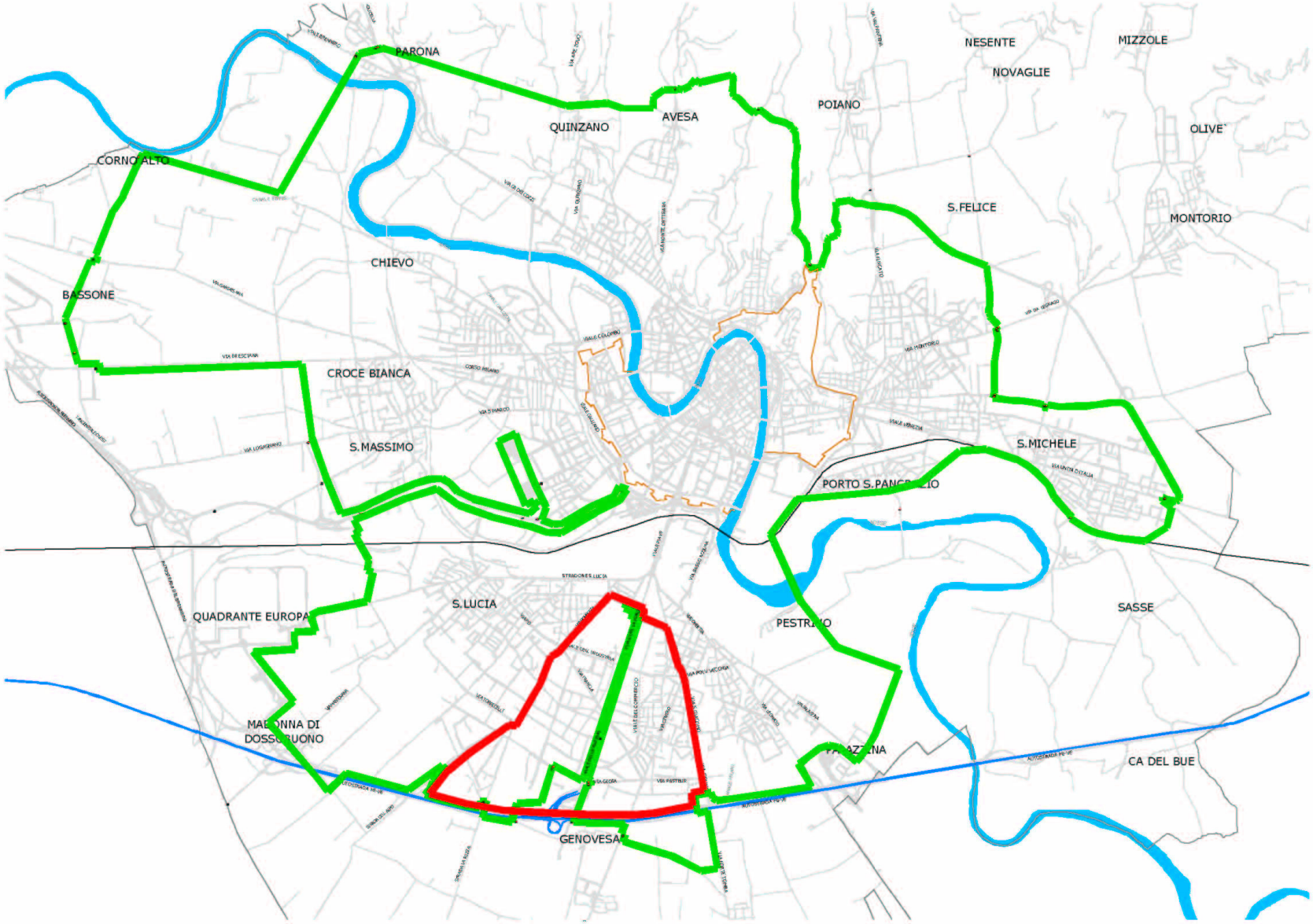
PARONA
NESENTE
MIZZOLE
NOVAGLIE
POIANO
QUINZANO
AVESA
OLIVE'
CORNO ALTO
S.FELICE
MONTORIO
CHIEVO
BASSONE
CROCE BIANCA
S.MASSIMO
S.MICHELE
PORTO S.PANCRAZIO
QUADRANTE EUROPA
S.LUCIA
PESTRINO
SASSE
MADONNA DI DOSSOBUONO
PALAZZINA
CA DEL BUE
GENOVESA